

# **La difficile giustizia per i lavoratori esposti all'amianto**

*Roberto Riviero giudice del lavoro tribunale di Ravenna*

**La vicenda dei lavoratori esposti all'amianto è segnata da un'impressionante serie di diritti negati e di omissioni: di misure di protezione; di rilevazioni e di controlli; di adeguate previsioni nel sistema assicurativo obbligatorio; di pagamenti di premi da parte dei datori di lavoro; di norme e di processi. Per avere idea dell'entità di queste omissioni basta rilevare che il 22 luglio 1997 la Commissione lavoro del Senato (c.d. Smuraglia) concludendo le indagini sulla salute nei luoghi di lavoro osservava: "benché sia noto che l'impiego di tale sostanza sia all'origine dei tumori dell'apparato respiratorio e che l'utilizzo eccessivo che se ne è fatto negli anni passati avrebbe determinato secondo una stima approssimativa, circa 4000 casi di tumore di origine professionale all'anno, i riconoscimenti di tumore come malattia professionale sono soltanto una decina ogni anno."**

## ***Quando manca un adeguato approccio in chiave interdisciplinare***

L'esposizione dei lavoratori all'amianto rappresenta un problema drammatico di cui si parla assai poco<sup>1</sup>; eppure ogni anno, nell'indifferenza di molti, spariscono almeno un migliaio di lavoratori per le malattie professionali correlate all'asbesto; mentre le stime dell'ISPESL prevedono che l'onda lunga dei decessi cagionati dall'esposizione nociva, consumata nei decenni pregressi, sia ancora di là da venire. Il picco si prevede, per via della lunga latenza di queste malattie (per il mesotelioma si parla di 25-50 anni), attorno al 2015-2020<sup>2</sup>; e si tratta di decine di migliaia di morti stimati.

Il tema ha sviluppato (e continuerà a sviluppare purtroppo) un contenzioso notevole sotto il profilo quantitativo e qualitativo; mentre il ruolo della giurisprudenza è caratterizzato da pronunce sconcertanti in ogni settore del diritto (civile, penale, lavoro, previdenza) interessato alla vicenda dell'esposizione, pronunce che paiono avvolte in una cornice di splendida separatezza rispetto alla drammatica realtà del problema ed ad alcune inoppugnabili acquisizioni scientifiche e mediche.

Soprattutto il contenzioso legato al riconoscimento di un risarcimento previdenziale (concesso ai lavoratori esposti dalla legge n. 257/1992 sotto forma di maggiorazione contributiva) è contraddistinto da affermazioni incoerenti, provenienti da una giurisprudenza che ha disseminato di ostacoli, pretestuosi e formalistici, il percorso stabilito dalla legge per il riconoscimento del giusto diritto in favore dei lavoratori esposti<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Richiamando l'incipit di Luigi Montuschi al un volume collettaneo su IL RISCHIO AMIANTO (a cura di L.Montuschi e G. Insolera), Bononia University Press, 2006, pag. 9 si dovrebbe dire che "c'è un silenzio assordante sul tema del rischio amianto.....e che il dibattito tecnico giuridico si rivela alquanto modesto".

<sup>2</sup> V. Il primo Rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi pubblicato dall'ISPESL nel 2001, in <http://www.ispesl.it/medlav>.

<sup>3</sup> Per una aggiornata disamina Sui c.d. benefici previdenziali, da ultimo si rinvia a R. Riviero, *Il rischio amianto: ruolo della giurisprudenza ed ultime novità*, relazione tenuta per l'incontro organizzato dal CSM a Roma il 26.11.2008 nell'ambito della formazione magistrati, reperibile sul sito del CSM; verrà inoltre pubblicata prossimamente su il Lavoro nella Giurisprudenza 2009. Per la fonte da cui provengono, trattandosi di dirigente medico legale dell'INPS, sono pure interessanti le valutazioni effettuate sull'argomento da Mauro Massimo Covello, sulla stessa rivista dell'INPS, *Informazione Previdenziale*, 2007, pag 589 s...; dove l'Autore scrive che l'applicazione dei benefici previdenziali è stata caratterizzata da "gestione assolutamente burocratica", "palleggio o melina tra enti previdenziali"; "ingestibili intese con le parti sociali nelle quali non risultava essere stato applicato alcun criterio tecnico attendibile"; "sentenze dei Tribunali chiaramente

La vicenda dell'esposizione all'amianto pone problemi di grande rilievo sociale e politico ed interroga i giudici e l'ordinamento sotto aspetti molteplici che interessano il diritto penale, civile, previdenziale, processuale (ma anche comunitario, prevenzionale, ambientale, urbanistico, medico legale, ecc. ). E per questo motivo che si avvertirebbe anche l'urgente necessità di un confronto interdisciplinare tra operatori di diversa estrazione; perché civilisti, lavoristi, previdenzialisti, penalisti, medici legali, quando si occupano di amianto si occupano di questioni comuni, utilizzano concetti comuni (si pensi al concetto di rischio ambientale di derivazione previdenziale) e fanno ricorso a strumenti normativi comuni (ad es. il d.lgs.277/91 che invece ha un'origine prevenzionale); si occupano soprattutto degli stessi fatti: gli stessi morti, le stesse malattie professionali, la stessa esposizione dei lavoratori e dei cittadini a sostanze nocive. Eppure sovente essi si ignorano; e questa indifferenza è talvolta motivo di contraddizioni, se non di vere e proprie ferite inferte alla coerenza dell'ordinamento ed ai diritti delle persone <sup>4</sup>. Capita sempre più spesso ad esempio che le stesse vicende nel penale trovino una soluzione, nel civile un'altra soluzione, nel lavoro un'altra ancora, diversa e sovente opposta.

### ***Quando l'amianto è..... respirabile***

Dopo una condanna nel 1990 emessa in sede comunitaria per omesso recepimento della direttiva CEE 477/83, lo Stato Italiano ha prima, con il d.lgs. 277/1991, disciplinato l'utilizzo dell'amianto, e poi, con la legge 257/1992, deciso di bandire la produzione e l'utilizzo dell'amianto e di corrispondere un indennizzo (attraverso una maggiorazione dei contributi previdenziali ) a chi era stato esposto per più di 10 anni alla sostanza, nell'assoluta mancanza di cautele ed informazioni atte alla protezione .

Questo è il contenuto dell'art. 13, comma 8 della l. 257/92 (come modificata dal d.l. 05.06.1993 n. 169, convertito con modifiche nella L. 04.08.1993 n. 271); una norma che costituisce trasposizione sul terreno della solidarietà sociale di due principi fondamentali della nostra Costituzione: la tutela della salute ed il principio di eguaglianza, da cui discende, come ulteriore portato di valore costituzionale, il criterio che a parità di rischio occorre garantire parità di tutela (Corte Cost.206/10974 e 114/1977).

La norma socializza il costo di un'enorme colpa collettiva mirando a coprire un buco nero di omissioni durato almeno 40 anni, nei confronti di centinaia di migliaia di lavoratori (sono state circa 600.000 le domande presentate dai lavoratori esposti ultradecennali ai fini del beneficio) .

Queste le premesse di quelli che vengono chiamati benefici previdenziali per l'amianto; e che, forse, andrebbero chiamati più propriamente risarcimenti previdenziali: perché, anche senza malattia, un danno vi è comunque per tutti i lavoratori esposti all'amianto; perché non è facile, né bello, vivere con l'ipoteca di malattie che possono insorgere anche a lunga distanza dall'esposizione e condurre al decesso nel volgere di pochissimo tempo (come il mesotelioma pleurico; il cancro polmonare; l'asbestosi, ecc). Dopo l'emanazione della legge 257/1992 la giurisprudenza si è però distinta soprattutto in un'opera di contenimento e di riscrittura, in chiave restrittiva, dell'impianto normativo, più degli stessi istituti previdenziali chiamati ad applicarlo. Un filo conduttore lega tutte le pronunce emesse in materia dalla giurisprudenza: l'obiettivo è quello di delimitare l'ambito applicativo della fattispecie ponendo barriere di svariata natura (di fibre, di lavorazioni, di soggetti, di luoghi, di assicurazioni, finanziari, di interesse ad agire, di termini, ecc.) rispetto al più ampio tenore della disposizione di legge, la quale si dirige invece chiaramente a tutti "*i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni*" accordando il beneficio a prescindere dalla natura dell'impresa e da qualsiasi soglia di esposizione; ciò in armonia col principio di eguaglianza e con alcune pacifiche e risalenti acquisizioni scientifiche, logiche e normative le quali sanciscono (nero su bianco nelle risoluzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e testualmente nella direttiva CEE 83/477 da cui scaturisce il dlgs.277/1991) che per l'amianto non esistono limiti di salvaguardia al disotto dei

---

*inique e discriminatorie"; "iter burocratico farraginoso e costellato da intoppi e lungaggini e situazioni paradossali"*

<sup>4</sup> Data la rilevanza della materia, sarebbe anzi opportuno che la formazione dei magistrati si facesse carico di questa esigenza interdisciplinare organizzando un incontro che, senza trascurare nessun aspetto del problema (civile, penale, processuale, previdenziale e medico legale), riesca però ad approfondire un tema chiaro e circoscritto, come ad es.: "colpa e causalità nella responsabilità civile e penale in materia di malattie professionali per esposizione all'amianto".

quali l'esposizione possa ritenersi innocua; e che conta soprattutto il tempo di esposizione, qui individuato dal legislatore in un tempo minimo di dieci anni come unico requisito selettivo per l'accesso all'aumento contributivo.

In chiara opposizione con questi presupposti, le scelte effettuate dalla giurisprudenza sono state invece orientate esclusivamente da una preoccupazione di natura finanziaria ovvero dal timore esplicitamente espresso in molte pronunce, che l'applicazione della norma, nel giusto tenore voluto dal legislatore a favore di tutti i lavoratori esposti ultradecennali, sarebbe finita per pesare eccessivamente sulle finanze dello Stato. Questa chiave di lettura della normativa, determinata dall'opzione finanziaria di fondo, ha finito per determinare assurde negazioni di tutela e corto circuiti logico giuridici, portando a disparità di trattamento in alcun modo giustificabili all'interno dell'ordinamento.

Per tutte, come esempio di queste contraddizioni ed incoerenze sistematiche<sup>5</sup>, valga qui richiamare l'affermazione effettuata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21682/2004 (seguita alla lettera da tantissime sentenze successive di legittimità e di merito) allorché, per negare la maggiorazione contributiva a tutti i lavoratori esposti alla sostanza per oltre dieci anni (secondo il chiaro tenore della legge 257/1992) sostiene che l'amianto sia *divenuto respirabile fino a 100 fibre litro nell'ambiente di lavoro tanto da non obbligare il datore di lavoro all'adozione di misure protettive specifiche*. Una tesi "abnorme", che non ha alcun fondamento nel d.lgs. 277/1991 e nella l.257/1992; e che risulta ricavata, paradossalmente, dall'estrapolazione di un solo improprio vocabolo (respirabile) dall'interno di una trama normativa assai più articolata e complessa che, attraverso le due leggi citate, mira invece inequivocabilmente ad evitare qualsivoglia esposizione nociva anche soltanto ad una fibra. Si pensi allora – giusto per riprendere l'esigenza della coerenza sistematica - se questa affermazione superficiale sull'amianto "respirabile" (effettuata dalla giurisprudenza in sede previdenziale) venisse ripresa nei giudizi civili e penali: ogni questione sarebbe chiusa; perché non ci potrebbe essere responsabilità datoriale alcuna se veramente l'ordinamento prevedesse come respirabile (addirittura a tutt'oggi) l'amianto fino a 100 fibre ( e per otto ore al giorno per oltre dieci anni) . Al contrario se un datore di lavoro seguisse alla lettera la tesi della giurisprudenza lavoristica sarebbe sicuramente suscettibile di essere sanzionato per violazione delle norme del d.lgs. 277/1991, come peraltro afferma la giurisprudenza penale quando si occupa direttamente dello stesso apparato di prevenzione per predisporre una tutela efficace contro l'amianto a qualsiasi livello di esposizione<sup>6</sup>.

### ***Quando il risarcimento del danno è più difficoltoso della condanna penale***

Pure la giurisprudenza in materia di risarcimento del danno da malattie professionali da amianto registra vistose contraddizioni; si assiste quasi ad un capovolgimento di logiche, criteri di giudizio, funzioni delle responsabilità. Se la responsabilità civile deve rappresentare una frontiera più avanzata dell'ordinamento dinanzi ad un fatto antiggiuridico; ebbene nella materia della responsabilità per malattie professionali succede il contrario e la vicenda si presenta rovesciata: è più facile, in sostanza, assistere ad una condanna penale, che ottenere un risarcimento del danno; mentre, secondo i principi, dovrebbe essere l'opposto; perché nel diritto penale occorrono, per motivi che tutti conoscono, requisiti più rigorosi per potere affermare la responsabilità degli imputati per motivi che sono a tutti noti.

Oltre alla personalità della responsabilità penale (rispetto all'impersonalità di quella civile) ed alla diversità della regola di giudizio nei due rami, basti qui ricordare che è differente la regola di imputazione psicologica dei fatti, perché nel penale occorre provare la colpevolezza dell'agente, il quale fruisce della presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva; mentre in ambito civile la responsabilità, almeno sul piano contrattuale, è dominata dalla presunzione di colpevolezza e dall'inversione dell'onere della prova ai sensi degli artt. 1218 e 2087 c.c..

Sul risarcimento danni, per lavoratori morti da esposizione all'amianto, si assiste invece a pronunce che rendono assai incerti i diritti di persone già pesantemente offese in queste vicende; pronunce che destano molte perplessità perché finiscono per capovolgere alcune conclusioni – segnatamente in punto di colpa e di nesso causale - che già da anni erano state raggiunte e si erano consolidate in giurisprudenza sul terreno penalistico; versante privilegiato per ciò che attiene l'analisi delle condizioni necessarie per l'individuazione dei due elementi in discorso.

---

<sup>5</sup> Vedine la rassegna in R. Rivero, *Il rischio amianto: ruolo della giurisprudenza ed ultime novità*, relazione tenuta per l'incontro organizzato dal CSM a Roma il 26.11.2008, cit.

<sup>6</sup> Cass. Sez IV, 3567/1999, est. Battisti. Cass. sez. 7.6.200 rel. Teresi, ric. Mandarà.

Una ricerca sui casi di lavoratori deceduti per mesotelioma (tumore della pleura cagionato quasi esclusivamente dall'esposizione ad amianto)<sup>7</sup> rivela la peculiarità, tutta italiana, di una giurisprudenza civile più realista del re, che nega cioè il risarcimento del danno civilistico laddove, con ogni probabilità, lo stesso giudice penale avrebbe condannato seguendo gli arresti più aggiornati in tema di colpa e nesso causale delle sezioni penali della Corte di Cassazione in materia di lesioni e omicidi colposi di natura professionali.

### ***Quando le fibre.....non sono polveri***

Come paradigma di questo approccio giurisprudenziale (seguito da molti giudici), può essere citata la vicenda culminata con la sentenza della Cassazione n.7362 dell'11.4.2005, trattata in primo grado dal Tribunale Chiavari ed in secondo grado dalla Corte d'Appello di Genova (sentenza n.829 del 31.10.2002);<sup>8</sup> agivano in sede civile (sul piano contrattuale e solo iure hereditatis) gli eredi di un lavoratore marittimo (che, come era emerso nel coevo processo penale aveva lavorato all'interno di cantieri navali per oltre 40 anni come operaio manutentore rimanendo esposto a livelli esorbitanti di polveri di amianto) morto per un mesotelioma pleurico, già indennizzato dall'Inail siccome riconosciuto di origine professionale; ed essi agivano per ottenere esclusivamente il risarcimento del danno biologico (ante luglio 2000, agli effetti del dlgs. 38/2000).

In primo grado il Tribunale di Chiavari aveva respinto la domanda dei ricorrenti, senza procedere ad alcuna attività istruttoria, sul presupposto (privo di giuridico fondamento) che in caso di decesso per malattia professionale il danno biologico della vittima non sia trasmissibile per via ereditaria, nonostante che la morte fosse intervenuta in quella vicenda addirittura dopo un anno dall'accertamento della malattia.

In secondo grado anche il giudice d'appello ha respinto la domanda, sempre senza procedere ad alcuna attività istruttoria, sostenendo, per quanto attiene la causalità, che l'esposizione all'amianto che aveva condotto a morte il lavoratore "probabilmente" poteva essere avvenuta nel corso del rapporto di lavoro, ma che tale probabilità non potesse dirsi "*qualificata*" per essere considerata causa in senso giuridico.

Invece per quanto riguarda la colpa, nella medesima sentenza si scrive, addirittura, che al datore – che pure non aveva dimostrato di aver adottato nessuna cautela tra quelle conosciute al momento della condotta - non si potesse rimproverare nulla, nemmeno l'omessa osservanza dell'art.21 del dpr 303/56 (sulla protezione dalle polveri) non potendosi applicare tale norma alla protezione contro l'esposizione da amianto perché le

---

<sup>7</sup> V. se vuoi, l'analisi della giurisprudenza civile in Rivero, *L'amianto negato ed impunito per i lavoratori morti per mesotelioma: ovvero quando le fibre non sono polveri*, in *Il lavoro nella giurisprudenza* 2006, 413. Per la giurisprudenza penale in particolare cfr. Cass. sentenza 17959/2005 e Cass. sentenza 39393/2005.

<sup>8</sup> Ma si tratta di un modo di argomentare diffuso; vedilo anche in Tribunale di Genova 5.4.2004; in Corte d'Appello Trieste 191/2005; in Corte d'Appello di Milano, sentenza 9.1.2003, in OGL 2003, pag. 767, la quale, in un caso di asbestosi, di fronte alla prova dell'assoluto inadempimento datoriale nell'osservanza della legge, ha sostenuto che le misure dettate dall'art. 21 fossero "*cautele vane*"; mentre è notorio che l'asbestosi sia una tipica malattia professionale, sentinella e dose dipendente; nel senso che se c'è asbestosi, c'è stata sicuramente una pregressa esposizione a dosi elevate di fibre; quindi una esposizione di natura professionale. Sicché è pure evidente che la stessa malattia sia suscettibile di essere adeguatamente prevenuta e combattuta con l'abbattimento delle concentrazioni nocive più elevate, adottando le cautele previste dalla legge (l'art. 21 del d.pr. 303). In ogni caso andava applicato, quantomeno, il criterio del concorso di causa; in base al quale un'esposizione lavorativa ad amianto protratta nel tempo sarà sempre riconosciuta come una concausa che ha almeno contribuito nella produzione e nello sviluppo dell'asbestosi.

fibre d'amianto..... "non sono polveri" (ma appunto fibre)! Una sorta di gioco di parole che costituisce una vistosa violazione di legge, la quale in più luoghi, sia dettando le misure di prevenzione, sia regolamentando le malattie professionali, definisce espressamente come "polveri" le fibre d'amianto (artt 22 e .24 dlgs 277/1991)<sup>9</sup> e considera l'asbestosi come malattia provocata da "lavori che espongono comunque all'inalazione di polvere d'amianto" ( all.8 al t.u. 1124/1965)

D'altra parte, al contrario di quanto affermato dalla Corte d'Appello di Genova, l'art. 21 del dpr 303/1956 si riferisce alle "polveri di qualunque specie" ed è stata applicata, da sempre, in tutti i processi civili e penali che si conoscono in materia di malattie professionali correlate all'amianto per valutare la condotta del datore. Inoltre, a differenza di quanto comunemente si sostiene, il rispetto delle norme di igiene dettate dal dpr 303/56 è pure specificamente richiamato ed imposto dall'ordinamento per la protezione dalle malattie da asbesto (come previsto negli artt. 174 e 155 del dpr 1124/65).

Era facile prevedere allora che affermazioni così platealmente contrarie alle norme di legge ed alla loro consolidata applicazione (tanto che la stessa società datrice convenuta in giudizio ammetteva di aver violato "eventualmente il dpr 303/56"), non sarebbero passate indenni in Cassazione.

Invece, la Corte di Cassazione con la sentenza 7362/2005 ha rigettato il ricorso promosso dagli sfortunati eredi del lavoratore non avendo rilevato alcun vizio nelle tesi sostenute dal giudice d'appello; nonostante quelle tesi si pongano agli antipodi rispetto agli orientamenti giurisprudenziali fino ad oggi dominanti in materia di causalità e colpa nelle malattie asbesto correlate.

Soprattutto appare sconcertante che la Corte di Cassazione abbia sostenuto che i ricorrenti "non avessero provato" la violazione dell'art. 21 del dpr 303/56 dopo che il giudice, sia di primo grado che d'appello, non aveva neppure ammesso le prove che - nel coevo giudizio penale - avevano permesso di accertare che la vittima lavorasse come manutentore a bordo di navi e svolgesse operazioni di varia natura richiedenti interventi di carattere distruttivo su manufatti, macchinari, tubazioni coibentati in amianto "con conseguente sgretolamento del materiale ed esposizione diretta alle polveri"; e sempre nel medesimo giudizio penale era stato accertato che "la totale carenza di qualsiasi dispositivo di protezione individuale o collettivo aveva comportato la presenza negli ambienti nei quali operava il G. di un range di concentrazioni di polveri stimabile da 1000 a 10.000 volte superiore a quello oggi consentito"<sup>10</sup>.

Per di più la stessa Corte di Cassazione ha pure dimenticato che in quel giudizio i ricorrenti agivano sul piano contrattuale (e iure hereditatis) ed avrebbero avuto perciò al più il solo onere di provare la malattia ed il nesso causale con la lavorazione; mentre era il datore di lavoro che avrebbe dovuto provare di aver rispettato le cautele dettate dall'art. 21 e di aver fatto quanto è possibile per evitare l'insorgenza e l'aggravamento della malattia secondo l'art.2087 c.c.; norma che (come deriva anche dall'art. 41 della Costituzione) impone in positivo ed in via preventiva al datore di lavoro di adottare ogni misura atta a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; dunque di apprestare un ambiente di lavoro che non sia nocivo alla salute e alla personalità del lavoratore; sicchè non dovrebbe mai richiedersi al lavoratore (o all'erede) che agisca ex art. 2087 c.c. di allegare e provare "la nocività dell'ambiente di lavoro o della lavorazione"<sup>11</sup>; perché ciò nella materia delle malattie professionali (ad es. in relazione all'esposizione ad amianto) significa richiedere la prova di una specifica situazione di inadempimento contrattuale, mentre il lavoratore ha diritto ad essere posto nelle condizioni di lavorare con assoluta sicurezza e non dovrebbe essere mai adibito a lavori in un ambiente nocivo<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Art. 24, 3 comma dlgs. 277/1991 " Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35."

<sup>10</sup> Tuttavia, nonostante ciò, lo sfortunato caso del lavoratore marittimo di cui si tratta si è concluso anche sul piano penale con una sentenza di assoluzione degli imputati pronunciata dal Tribunale di Chiavari, il 13.11.2002, per mancanza di nesso causale tra la pur ingente esposizione subita dal lavoratore e la malattia che lo ha condotto al decesso, valutata dal giudice in rapporto all'epoca di assunzione della responsabilità dei singoli imputati nella direzione dell'azienda ed all'omissioni addebitabili agli stessi soggetti.

<sup>11</sup> Alcune pronunce pur affermando in via di principio il rispetto della regola di ripartizione del carico probatorio ex 1218 c.c. addossano però al lavoratore "l'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro" (ad. es. Cass. 14323/2002; Cass. 1886/2000; Cass. n. 3234/1999; e da ultimo Cass.7362/2005, che si commenta)

<sup>12</sup> Da ultimo sulla giurisprudenza di legittimità vedi S. Mattone, Gli infortuni sul lavoro nella giurisprudenza civile della Corte di cassazione, in questa Rivista, 2008, 123 ss.

Insomma nella vicenda esaminata pare essersi verificato un ribaltamento completo di ogni principio; non solo sul piano sostanziale ma anche sul versante processuale e probatorio; e si tratta, beninteso, di un modello di ragionamento assai diffuso, più di quanto si pensi<sup>13</sup>.

### ***Quando il rapporto di lavoro è “soltanto occasione” della morte avvenuta sul lavoro***

Un'ulteriore fattore di intralcio, e di contraddizione strutturale, nella tutela giudiziaria per i morti da lavoro (non solo da amianto ma anche) è costituito da una stortura di origine processuale, sovente passata inosservata. Non si è mai capito infatti perché le stesse cause, secondo la giurisprudenza costante<sup>14</sup> della Cassazione sezione lavoro, debbano essere trattate anche dai giudici civili sulle domande proposte *iure proprio* dagli eredi di lavoratori deceduti sul lavoro (per i loro danni patrimoniali e non). In America per i danni da malattie correlate all'amianto vi sono state milioni di azioni ed alcune imprese sono anche fallite a seguito di queste azioni risarcitorie; ebbene uno dei fattori che condusse all'esito rapido di quelle controversie, anche attraverso delle transazioni (si parla di milioni di azioni), fu la determinazione dei giudici americani di concentrare la trattazione delle stesse cause in un unico foro (per tagliare spese legali ed equilibrare risarcimenti, uniformando la giurisprudenza); ciò portò ad rapidamente ad una transazione globale di 215 milioni di dollari per 14.000 attori; e lo schema venne poi seguito in altre *class actions*; ed “il caso era risolto prima di cominciare”<sup>15</sup>.

Da noi accade esattamente il contrario: sul piano processuale non solo non ci sono meccanismi per agevolare la riunione dei casi simili in un unico foro competente; ma addirittura neppure è riconosciuto che lo stesso singolo morto per malattia professionale (o infortunio sul lavoro) debba essere trattato da un unico giudice competente in via funzionale; perché secondo la giurisprudenza dominante ogni causa in materia di danni da decessi professionali va ripartita in due distinti giudici sulla domanda intentata dagli eredi *iure proprio* e *iure hereditatis*.

Sicché a tutt'oggi, nel nostro ordinamento la morte sul lavoro non ha nemmeno l'effetto di devolvere allo stesso giudice del lavoro tutte le controversie che riguardano la fine di un'esistenza umana all'interno di un rapporto di lavoro: rapporto di lavoro che, con un certo cinismo, viene degradato nelle pronunce della giurisprudenza, “a mera occasione per l'insorgenza della responsabilità oggetto di accertamento”. E tutto ciò appare ancora più assurdo se si pensa che per altre questioni di minore levatura, la stessa giurisprudenza ha compiuto decisi passi in avanti verso la più ampia oggettivazione del criterio di competenza funzionale del giudice del lavoro; arrivando financo (con due sentenze delle Sez.unite, la 11726/1997 e la 487/1999) ad ammettere che vadano ricondotte nella stessa competenza del giudice del lavoro le controversie tra sole imprese, quando la ragione del loro diverso rapporto (ad es. in materia di assicurazione o di fondi integrativi del tfr) sia da riconnettere al rapporto di lavoro, in questo caso riconosciuto sì come “*antecedente non meramente occasionale*”, addirittura di un diverso rapporto contrattuale.

Andrebbe allora obiettato che anche quando si tratta di una morte sul lavoro si debba rimanere, sempre ed immediatamente (e senza far ricorso nemmeno alla disciplina della connessione che pure si presterebbe se intesa in senso ampio e finalistico, in relazione al conseguimento dell'obiettivo di assicurare il simultaneus processus sullo stesso fatto), sul terreno del processo del lavoro. Basterebbe leggere con la stessa latitudine, il criterio di legge che delinea il perimetro della competenza del giudice del lavoro con l'espressione ampia “*controversie relative a...*”; un'espressione idonea ad abbracciare qualsiasi controversia che trovi nel rapporto di lavoro la ragione giustificativa della domanda, ancorché la causa si tenga tra soggetti diversi da quelli del rapporto di lavoro medesimo (come tra eredi *iure proprio* e datore di lavoro o tra colleghi di lavoro) ovvero non si fondi direttamente sul contratto (come per la responsabilità aquiliana).

---

<sup>13</sup> Sulla stessa scia ad esempio Corte d'Appello Milano sentenza 9.1.2003, in OGL 2003, pag. 767; ma anche Trib Genova 534/2004; Tribunale civile Milano 2151/2004; Tribunale Chiavari causa civile r.g. n.692/1992 sentenza 522/2003; Tribunale civile Venezia giud. Rigoni, sentenza 25/8/2006; Tribunale Livorno sentenza n.16/2003.

<sup>14</sup> Tra le tante Cass. 9359/1999; 20355/2005; 3650/2006 la quale richiama il “*principio costantemente affermato in giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, proposta dai congiunti del dipendente deceduto a seguito dell'infortunio, a tutela non dei diritti del dipendente derivanti dal contratto di lavoro, bensì di un diritto proprio non rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, trattandosi di controversia relativa a domanda la cui “causa petendi” non risiede nel rapporto di lavoro che costituisce mera occasione per l'insorgenza della responsabilità oggetto di accertamento*”

<sup>15</sup> Lo ricordava il compianto prof. F. Stella in L'allergia alle prove della causalità individuale, in Riv.it. dir. proc. penale, 2004, 391.

Ovviamente il fatto che una causa sia devoluta al giudice civile o di lavoro non rappresenta soltanto una questione formale; e non si tratta soltanto di assicurare la più rapida definizione delle liti e la specializzazione dei giudici (che già sarebbero ragioni più che sufficienti per criticare questa soluzione); dal momento che sono diversi anche i riti e che il giudice del lavoro (potendo ammettere qualsiasi prova anche al di fuori dei limiti del codice civile ed anche se sono maturate decadenze per le parti) è titolare di una serie di poteri ufficiosi che non ha eguali nel rito civile; talchè non è difficile ipotizzare che una stessa domanda trattata con l'uno o con altro rito abbia esiti differenti; sicchè alla fine non si tratta soltanto di un problema di razionalità e di efficienza, ma anche di giustizia sostanziale; perché è la pregnanza dei diritti delle persone a venire in gioco ed il diverso modo con cui essi vengono tutelati dall'ordinamento nei due settori; venendo in rilievo, solo nel processo del lavoro, l'indisponibilità e la dimensione di diritti che secondo la legge reclamano l'acquisizione di una verità materiale<sup>16</sup>.

### ***Quando i processi penali non si fanno***

Non si creda poi che il versante penale della tutela possa ritenersi più soddisfacente per le malattie professionali in discorso.

Su questo piano risulta lampante anzitutto la stessa mancanza di processi; la cifra dei morti è elevata ed oramai nota, ma non viene a galla, non genera un controllo diffuso e coordinato da parte degli inquirenti; solo in alcune procure italiane vengono avviati processi per accertare la responsabilità penale per questa catena infinita di vittime del lavoro. Vi sono zone d'Italia dove per mesotelioma pleurico sono morti centinaia di lavoratori che operavano nei cantieri navali e dove però, per troppi anni, non si è riusciti a far partire neppure un processo penale. Nel circondario di competenza della Procura della Repubblica di Gorizia (dove si trovano i cantieri navali di Monfalcone) sono stati registrati, negli ultimi nove anni, complessivamente 1921 casi di malattie professionali dovute all'esposizione del lavoratore all'amianto (di lavoratori e non)<sup>17</sup>, ma non si ha notizia di alcun processo penale di rilievo. Ogni tanto compaiono in rari programmi televisivi un familiare, una vedova a denunciare il fatto; ci si commuove per una sera, al più qualcuno prova un po' di vergogna e disagio, poi cala di nuovo l'oblio.

Peraltro, da ultimo, ed in controtendenza al mortificante immobilismo che né ha contraddistinto l'azione per moltissimi anni, va registrata positivamente l'attesa iniziativa della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, la quale, come si è appreso dai giornali, a seguito di avocazione, ha avviato l'azione penale per i morti di Monfalcone.<sup>18</sup>

Indubbiamente occorre un'organizzazione capace per seguire processi complessi di questa natura; e non sempre si hanno risorse adeguate per procedere con incisività e tempestività; recentemente il problema organizzativo e dell'adeguatezza degli organici negli uffici giudiziari di Gorizia è stato sollevato anche in sede politica attraverso una interrogazione parlamentare presentata il 27.11.2008 dagli onorevoli Casson e Peroger i quali hanno suggerito di valutare anche l'opportunità di dichiarare la stessa sede di Gorizia come disagiata (ai fini di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 2008).

### ***Quando i processi si fanno: alla ricerca..... della fibra fuggente.***

Certamente i processi in discorso non sono semplici, benché oramai vi siano decine di sentenze della Corte di Cassazione alle quali è possibile attingere per spunti, insegnamenti e per risolvere la maggior parte dei problemi di rilievo sollevati dalle cause per malattie professionali.

Invece nei pochi casi in cui il processo penale (o civile) viene avviato, troppo spesso, e soprattutto nelle corti di merito, sfocia in esiti assolutori che risultano molto distanti dagli arresti, oramai consolidati, seguiti in tema di colpa e causalità dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione.

---

<sup>16</sup> Non è un caso che alcune tra le più opinabili sentenze in materia siano state pronunciate in sede civile: Tribunale civile Milano 2151/2004; Tribunale Chiavari causa civile r.g. n.692/1992 sentenza 522/2003; Tribunale civile Venezia giud. Rigoni sentenza 25.8.2006.

<sup>17</sup> La cifra è desunta dall'interrogazione al Ministro per la Giustizia presentata il 27.11.2008 dagli onorevoli Casson e Peroger.

<sup>18</sup> Vedi l'inchiesta condotta su la Repubblica del 14.12.2008 dai giornalisti Paolo Berizzi e Paolo Rumiz e l'intervista al procuratore generale di Trieste, Beniamino Deidda, il quale parla dell'indagine come di un "punto di partenza. Vi sono altre decine di morti che meritano giustizia."

Soprattutto appare fallace in proposito il ragionamento che molti giudici di merito seguono allorchè accolgono la linea di difesa sempre proposta da datori di lavoro, i quali – senza dimostrare di aver mai adottato una sola misura di tutela per i lavoratori esposti per decenni alla mortale sostanza – pretendono lo stesso una preventiva assoluzione da ogni responsabilità sotto il profilo oggettivo del nesso causale ma anche soggettivo della colpa, proponendo la curiosa teoria della c.d. dose trigger o dose killer.

Si sostiene, in sostanza, che per indurre un mesotelioma basterebbe una fibra e che tutte le altre fibre ispirate non avrebbero alcun effetto; e viene fatto rilevare pure che esistono mesoteliomi non legati ad esposizioni di origine professionali, ma ambientali o domestiche; si sostiene perciò che non vi possa essere mai alcuna certezza nel ricollegare la malattia di un lavoratore alla esposizione professionale, ben potendo la stessa essere derivata da esposizione non professionale.

Si dice in sostanza che il mesotelioma sia “dose indipendente” ovvero che non sia “dose correlato”; ed anche al lavoratore esposto per quaranta anni a livelli esorbitanti di fibre d’amianto si dice che il suo mesotelioma potrebbe essere stato provocato da una passeggiata in città o da una esposizione avvenuta tra le mura domestiche<sup>19</sup>.

Si tratta di un’obiezione che mira ad escludere la rilevanza della condotta del datore sul piano del nesso causale, oltre che sul piano della colpa<sup>20</sup>, e si presenta utile per evidenziare alcuni concetti fondamentali.

Anzitutto che il nesso casuale con il singolo fatto debba essere ricostruito secondo un fondamento logico probabilistico e non può bastare perciò il mero possibilismo del fattore alternativo a quello professionale. Se la scienza medica dice che il lavoratore esposto ha una probabilità di ammalarsi migliaia di volte superiore a quello non esposto; se possono plausibilmente escludersi fattori causali alternativi; se sono rispettati il criterio cronologico della latenza; se gli esami autoptici ed istologici forniscono elementi di conferma dell’ipotesi (mostrando processi fibrotici e soprattutto grandi quantità di amianto nel tessuto pleurico caratteristiche dell’esposizione professionale), si deve concludere per l’esistenza del legame causale nel singolo caso anche secondo uno schema condizionalistico.

Tanto più possiamo concludere in tal senso se la scienza dice (come per il mesotelioma dice) che la dose professionale agisce comunque sulla induzione della malattia e sui tempi di latenza (per la promozione di un mesotelioma basta una fibra, ma esso si sviluppa e colpisce più in fretta, soprattutto, dove le fibre sono state tante); sicchè la teoria della trigger dose o dose killer non risulta di alcuna utilità per il diritto.

Cosa fanno invece in genere molti giudici ? Cosa si legge sempre più spesso in tante sentenze civili e penali? Pur dinanzi ad una prolungata esposizione a dosi elevatissime d’amianto (anche di 2500 fibre litro per 8 ore) nei cantieri navali, nelle officine di riparazione della carrozze ferroviarie, nelle centrali termoelettriche, questi giudici vanno alla ricerca dell’attimo fuggente...in cui passava nell’ambiente di lavoro quell’unica fibra, la fibra killer (o dose trigger) che inalata avrebbe provocato il mesotelioma; ed ovviamente non la trovano questa fibra killer, perché sono milioni le fibre cui è stato esposto quel lavoratore; ed è per questo che essi scrivono nelle sentenze “*che non si sa né quando né dove sia stata ispirata questa fibra dal lavoratore*”; sicchè non essendo individuato il momento ed il luogo dell’inspirazione della fibra killer nessuno dovrà mai risponderne; la probabilità che sia stato il datore di lavoro a propinarla non sarebbe perciò “qualificata”<sup>21</sup>;

---

<sup>19</sup> E’ invece vero che “la maggior parte dei mesoteliomi insorge in lavoratori che hanno avuto una esposizione diretta ad amianto” e che “la maggior parte di queste esposizioni avrebbe potuto essere prevedibile ed essere potenzialmente evitate”: così. YC Gary Lee, Nicholas H. de Klerk, Douglas W. Henderson, A. William Musk. *Malignant mesothelioma*, in David J Hendrick, P. Sherwood Burge, William S. Beckett, Andrew Churg. *Occupational Disorders of the Lung: recognition, management and prevention*. WB Saunders, London, 2002, pp.360 ss; affermazione che si attaglia perfettamente a quanto si osserva oggi in Italia.

<sup>20</sup> Di recente, sull’aspetto della colpa v. l’ampia e puntuale elaborazione effettuata in Corte Appello Firenze, Sez. Lavoro, 13.6.2008 est. Nisticò, inedita.

<sup>21</sup> V. in questi termini Corte d’Appello di Genova sentenza n.829 del 31.10.2002 sorprendentemente confermata da Cassazione n.7362/2005; nello stesso senso inoltre sentenza Trib. Genova 5.4.2004; Corte d’Appello Trieste 191/2005.



l'aver somministrato al lavoratore milioni di fibre d'amianto non sarebbe nemmeno sufficiente per affermare, sul piano della probabilità razionale (della credibilità scientifica e della rilevanza statistica), che la stessa condotta del datore che ha somministrato quelle fibre sia stata causa sul piano giuridico ed abbia cagionato quella malattia.

Dunque in queste sentenze si fa sempre riferimento ad un'unica fibra, senza tenere in nessuna considerazione la relazione statistica forte tra l'evento ed i milioni di fibre presenti nell'ambiente di lavoro (e solo in quell'ambiente di lavoro) in cui ha lavorato quel lavoratore; dimenticando che il processo di cancerogenesi va inteso come processo probabilistico e che in tal senso non ha alcun significato parlare di dose trigger o scatenante; ponendosi soprattutto agli antipodi rispetto a quell'esigenza di rigore logico e di elevata credibilità razionale<sup>22</sup> che costituisce il cuore dell'accertamento del nesso causale secondo la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità (dalla sentenza 30382/2002 delle Sezioni Unite alla più recente sentenza della Cass. 42128/2008); l'analisi della quale conferma come tutto il ragionamento attorno al nesso causale si muove sul terreno della causalità probabilistica.<sup>23</sup>

### ***Quando alla probabilità si sostituisce il possibilismo***

Trattasi di conclusioni che sul piano metodologico divergono anche dalla nota pronuncia in materia di nesso causale delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 30382/2002, *Franzese*); l'intervento delle quali era stato provocato proprio dal contrasto che si era formato in ordine al grado statistico (alla percentuale di probabilità) che la condotta (in particolare omissiva) doveva rivestire per potersi sostenere che fosse causa di un evento. Nella stessa pronuncia la Cassazione aveva infatti ribadito anzitutto la persistente validità della teoria della *conditio* orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche; ed aveva nondimeno avvertito i giudici che lo stesso modello condizionalistico si distacca da una spiegazione di tipo puramente deduttivo, ed ammette la natura eminentemente induttiva dell'accertamento giudiziale, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale che devono condurre ad un giudizio caratterizzato da "un alto grado di credibilità razionale", "di elevata probabilità logica" (non espressa in termini puramente quantitativi, ma qualitativi secondo il modello della probabilità logica).<sup>24</sup>

Coerente applicazione degli insegnamenti delle Sezioni Unite viene effettuata invece costantemente ad opera della Cassazione Penale Sez. IV proprio a proposito dei casi di mesotelioma di origine professionale.

Recentemente, quanto alla prospettazione di eventuali derivazioni alternative rispetto alla esposizione professionale, la Corte di Cassazione 42128/2008 disapprova il ragionamento puramente possibilistico ("*altamente radicalmente censurabile sul piano logico*") effettuato dalla Corte d'Appello di Milano, la quale senza adeguate emergenze probatorie "*prospetta un dubbio che risulta meramente teorico se raffrontato al dato obiettivo, certo, della protratta esposizione in situazione sfavorevole (continua volatilizzazione delle microfibre) ad una varietà di amianto che ha un ruolo altamente privilegiato nell'inesco del processo carcinogenetico*".

In un'altra sentenza la Cassazione (n. 7630/2005) ha annullato per vizio di motivazione una sentenza della Corte d'appello Venezia che senza adeguata motivazione, né accertamenti, aveva negato l'esistenza della legge di copertura riconosciuta invece in primo grado ed in base alla quale si era affermato che "*se l'esposizione all'amianto fosse stata interrotta in uno degli anni precedenti a quello in cui questo fatto si è*

---

<sup>22</sup> V. diffusamente sul concetto di "probabilità logica, C. Brusco, La Causalità giuridica nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Cassazione Penale, 2004, 2599.

<sup>23</sup> Sul tema Blaiotta, La ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali, in Cassazione Penale 2006, pag. 799; C. Brusco, La Causalità giuridica nella più recente giurisprudenza, cit. 2599

<sup>24</sup> Non è perciò sostenibile secondo le Sez. Unite che si elevino a schemi di spiegazione del nesso condizionalistico (della causalità necessaria) solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimono un coefficiente pari a 1, cioè alla certezza (assoluta). Anche coefficienti medio bassi di probabilità (c.d. frequentista per tipi di evento) rivelati dalla legge statistica possono essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento; e ciò in particolare quando vi è prova circa la sicura non incidenza di (qualificati) fattori interagenti in via alternativa.

*effettivamente verificato, specie se questo evento fosse stato anticipato molto, ci saremmo dovuti aspettare con grande probabilità effetti positivi sulla salute sia in termini di riduzione della occorrenza che in termini di aumento della latenza della patologia osservata”.*

Nella sua pronuncia la Cassazione ha stigmatizzato la soluzione adottata dal giudice d'appello ed ha richiamato la regola sempre ribadita secondo cui *”l’alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendono verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche”.*

### ***Quando si traducono testi dall’inglese***

Molteplici possono essere le ragioni di così tanta disattenzione e superficialità, che si riscontra nell’ambito della giurisprudenza.

La prima spiegazione discende dal fatto che esiste da sempre una diffusa mancanza di sensibilità giuridica per le vittime del lavoro, soprattutto per quelle colpite da malattie professionali; le cui difficili problematiche stentano a divenire patrimonio condiviso da parte di giudici ed operatori giuridici (penali e civili; giudici e pubblici ministeri).

Emblematica a questo proposito la stessa vicenda su cui la Cassazione (42128/2008 prima citata), in riforma della sentenza d’assoluzione d’appello della Corte d’appello di Milano, ha affermato la responsabilità del datore per il mesotelioma di un lavoratore esposto all’amianto, ripercorrendo gli snodi fondamentali del ragionamento causale (in conformità ai principi ed alla giurisprudenza risalente); fa comunque riflettere che, nonostante la sua non conformità al diritto, anche in questo caso, l’accertamento assolutorio penale sia divenuto intangibile perché il ricorso in Cassazione era stato promosso soltanto dalle parti civili.

Non si può dimenticare poi che in questi processi sono coinvolte anche questioni scientifiche e medico legale di livello elevato; e si evidenziano problemi di disparità delle forze (difensive, medico legali) che si affrontano nell’ambito del giudizio; questione assai più marcata nei giudizi civili rispetto a quelli penali nei quali, almeno in alcuni casi, pubblici ministeri attrezzati (anche sul piano medico legale) riescono a condurre in porto inchieste assai complesse ed ad affrontare adeguatamente agguerriti colleghi difensivi aziendali (che dispongono di mezzi enormi).

C’è anche un problema di egemonia culturale che riguarda gli stessi studi scientifici e tecnici che hanno un ruolo determinante per la costruzione della responsabilità datoriale; e la questione investe pure il tema delicato dell’attendibilità e dell’autorevolezza delle fonti scientifiche su cui il giudice deve costruire il proprio sapere.

Assai istruttiva in proposito è la vicenda esaminata dal Tribunale di Chiavari nella sentenza 522/2003<sup>25</sup> a proposito della dose necessaria ai fini dello sviluppo del mesotelioma (processo di carcinogenesi). All’interno di quel processo si era sviluppato un accesissimo dibattito tra consulenti tecnici, nel corso del quale il ctu nominato dal giudice ha criticato la traduzione dall’inglese all’italiano della frase (sempre veicolata in tutti i processi riguardanti morti da amianto) attribuita ad Irving Selikoff (uno dei maggiori studiosi della materia) per come effettuata dal consulente della società datrice di lavoro. Il ctu sosteneva che l’eliminazione di alcune parole nella traduzione dall’inglese all’italiano aveva alterato il senso della frase ed il pensiero dell’autore. Si tratta della frase attribuita a Selikoff ( *“una certa dose innescante il processo è richiesta, ma quando questa è introdotta ulteriori dosaggi non hanno effetto sulla comparsa del tumore”*) sempre citata a sostegno della tesi secondo cui il mesotelioma non sarebbe correlato alla dose; ebbene in quella causa il ctu ha dimostrato che questa frase non esiste nella sua versione originale; e che la stessa traduzione per come effettuata dal ct di parte datoriale si compone di una sequenza di parole il cui significato è incomprensibile sul piano scientifico. Lo stesso ctu conclude che si tratta di *“citazioni bibliografiche che sono o inesistenti o errate o che non sostengono che esista la teoria di una trigger dose e di una indifferenza alle soglie dei meccanismi di avvio dei tumori mesoteliali”*. Alla fine il giudice della causa, nel convalidare il ragionamento effettuato dal ctu, riconosce nella sentenza che *“ il processo di cancerogenesi va inteso come processo probabilistico. In tal senso non ha alcun significato parlare di dose trigger o scatenante.”*

Infatti come ha sempre affermato la Cassazione in caso di omicidio colposo consistito in mesotelioma occorso a lavoratore esposto ad amianto, sussiste il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e la malattia, malgrado l’impossibilità di individuazione della soglia al di sotto della quale il rischio cancerogeno sarebbe eliminato, qualora un significativo abbattimento dell’esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui tempi di latenza o di insorgenza delle malattie mortali.

---

<sup>25</sup> Tribunale Chiavari 522/2003, inedita.

L'esistenza di tale condizione è stata pure accertata sul piano scientifico sulla base di accurati studi epidemiologici<sup>26</sup> i quali hanno dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di esposizione ad amianto – attraverso la successiva introduzione di standard igienici e di sistemi di protezione - ha corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza delle malattie da amianto ed anche di mesoteliomi; ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso, che la malattia sia correlata alla dose; e per altro verso che l'azione doverosa del datore di lavoro risulta causale rispetto all'evento (potendolo evitare o ritardare).

### ***Quando la giustizia veniva amministrata in nome del re***

Circola oramai da alcuni anni nelle aule giudiziarie una sentenza che costituisce una vera e propria perla; si tratta di una sentenza del Tribunale di Torino resa in nome di sua maestà Vittorio Emanuele III (siamo cioè nel 1906)<sup>27</sup> in cui si dice testualmente: che nello stesso anno si era “*tenuto un congresso internazionale a Milano sulle malattie professionali in cui venne riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate col nome di polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l'amianto perché ledono le vie respiratorie quando non raggiungono sino al polmone*”. Ora che a più di 100 anni di distanza da queste chiare parole si sostenga ancora nelle aule di giustizia che le morti dovute alla polvere d'amianto debbano considerarsi una dolorosa necessità del mestiere, il conto da pagare alle magnifiche sorti del progresso tecnologico, significa proprio voler evitare quella valutazione diacronica dei fatti cui si richiamano spesso le stesse difese aziendali; e rappresenta anche espressione di una concezione ricattatoria del lavoro in perfetta antitesi con quella accolta nella costituzione del 1948, che vede nel lavoro un mezzo di promozione umana e sociale e ne fa la prima garanzia per il raggiungimento di un'esistenza libera e dignitosa.

In realtà la vicenda italiana dell'amianto rappresenta la conferma di un insegnamento antico: quando un diritto è stabilito a protezione dei lavoratori non è sufficiente che sia previsto nemmeno nella Costituzione per essere riconosciuto e rispettato da tutti. C'è sempre molto da fare per difenderlo e renderlo effettivo; ed occorre operare in molte direzioni: dentro e fuori dal luogo di lavoro.

---

<sup>26</sup> Studi effettuati proprio da Selikoff, il quale ha misurato il rischio in soggetti entrati al lavoro in periodi di tempo successivi ed assumendo che entrare dopo voglia dire essere meno esposti. Soprattutto però il dato è stato confermato sulla base di un'osservazione diretta effettuata da Hutchings, Jones ed Hodgson (epidemiologi dall'HSE – che corrisponde al nostro Ispettorato del Lavoro) in relazione all'introduzione in Inghilterra di una nuova legislazione più restrittiva della precedente in materia di esposizione all'amianto. Quest'ultimo studio deve essere considerato assai importante perché è stato effettuato in base ad una numerazione effettiva dei lavoratori – tutti quelli che entravano in aziende che potevano esporli ad amianto dovevano essere schedati etc - e considerando misure di protezione effettivamente prese. E' difficile pensare che una simile osservazione possa essere smentita e replicata altrove!.

<sup>27</sup> Tribunale civile e penale di Torino, ruolo n.1197/1906, soc. anonima The British Asbestos compay Limited contro Pich Avv. Carlo